



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 31/2014

Napoli 15 Settembre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Agosto 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Agosto 2014 è pari a **1,280112** e l'indice Istat è **107,50**.

L'ASSENZA "TATTICA" PER MALATTIA LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO DEL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18678 DEL 4 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18678 del 4 settembre 2014**, ha statuito **la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che si assenta per malattia, "a macchia di leopardo", anche nel caso in cui le assenze, complessivamente, non superino il periodo di comporto contrattuale e/o legale.**

Nel caso *de quo*, un dipendente si assentava **ripetute volte dal lavoro, per malattia, preavvisando il datore di lavoro sempre all'ultimo istante.** Inoltre **le astensioni dal lavoro coincidevano quasi sempre con i week-end e/o con i turni particolarmente disagiati.**

L'Azienda irrogava il licenziamento per scarso rendimento.

Il dipendente adiva la Magistratura sostenendo l'illegittimità dell'atto di recesso atteso che le assenze, complessivamente considerate, non eccedevano il periodo di comporto previsto.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno confermato la **legittimità del licenziamento, anche nel caso in cui le assenze non superano il periodo di tutela legale e/o contrattuale, laddove la mancanza della prestazione lavorativa comporti la non sufficienza dell'attività svolta impedendone, al contempo, il proficuo utilizzo da parte del datore di lavoro.**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina le assenze del prestatore arrecavano grave disagio all'Azienda, essendo, fra l'altro, comunicate sempre all'ultimo istante, rendendo (anche) necessaria la riorganizzazione dei turni lavorativi, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso datoriale.

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA VALIDA SOLO SE PREESISTENTE AL TRASFERIMENTO, CONFIGURANDO, IN CASO CONTRARIO, UNA ELUSIONE DELLA NORMATIVA SUI LICENZIAMENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18675 DEL 4 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18675 del 4 settembre 2014**, ha statuito **l'illegittimità del licenziamento irrogato a seguito di cessione di ramo d'azienda se l'atto di trasferimento non riguarda una "parte" aziendale dotata di autonomia funzionale e/o organizzativa.**

Nel caso in commento, alcuni lavoratori venivano dapprima assegnati ad un determinato reparto produttivo, per poi essere licenziati a seguito della cessione di detto ramo d'azienda.

La Corte di Appello di Bologna, adita in seconda battuta dai prestatori, **nel riconoscere la fondatezza delle loro pretese, ne disponeva il conseguente reintegro.**

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, aditi dall'azienda, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, hanno sottolineato che **per ramo d'azienda "deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in caso di trasferimento, conservi la sua identità".**

Pertanto, **atteso che nel caso de quo la "parte" aziendale trasferita non possedeva i requisiti richiesti e che i lavoratori risultavano essere stati adibiti al reparto produttivo "ceduto" poco prima dell'atto di trasferimento, al solo fine di emarginarli dall'azienda, facilitandone la successiva e definitiva espulsione**, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato l'illegittimità dell'atto di recesso e la correttezza del correlato provvedimento di reintegra.

FONDO DI GARANZIA AZIONABILE DAL LAVORATORE SE RISULTA ESSERE INFRUTTUOSA LA PROCEDURA ESECUTIVA PUR IN MANCANZA DEI REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15369 DEL 4 LUGLIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15369 del 4 luglio 2014**, ha (ri)statuito l'importante principio in base al quale **in caso di mancato pagamento del TFR per insolvenza del datore di lavoro, non soggetto a fallimento per esiguità del credito, il lavoratore può conseguire le prestazioni dal Fondo di garanzia presso l'Inps**, essendo la fattispecie equiparata a quella del datore di lavoro soggetto alla procedura concorsuale *de qua*.

IL FATTO

La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento di una certa somma, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro.

Il lavoratore precedentemente aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Come noto, la legge **n. 297 del 1982, art. 2, comma 5**, prevede ***il pagamento del T.F.R. da parte dell'INPS qualora il datore di lavoro, non soggetto a fallimento, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, sempreché il lavoratore abbia***

infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, uniformandosi a precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze n.ri 8529/12 e 15662/10), hanno chiarito che **il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento con la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982, che consente al creditore (id: il lavoratore) di richiedere il TFR al Fondo di garanzia Inps, purché si sia realizzato compiutamente l'altro requisito dell'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione.**

TERMINI PIU' AMPI PER PROPORRE RICORSO TRIBUTARIO IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE NELL'ATTO IMPOSITIVO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE E DELL'ORGANO DINANZI AL QUALE RICORRERE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 17020 DEL 25 LUGLIO 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 17020 del 25 luglio 2014**, ha statuito l'importante principio in base al quale **nel caso in cui l'avviso d'accertamento dell'Amministrazione finanziaria non riporti il termine entro cui ricorrere e l'organo giudiziario dinanzi al quale proporre ricorso, il contribuente ha termini più ampi per proporre il ricorso (id: oltre i 60 giorni).**

Nel caso in specie, ad una società veniva notificato avviso d'accertamento contro cui proponeva ricorso, **oltre i canonici termini dei 60 giorni**, denunciando una serie di vizi dell'atto fiscale quali la mancanza di indicazione sia dell'ufficio a cui rivolgersi per informazioni, sia del responsabile del procedimento, sia dell'autorità amministrativa competente per il riesame, sia delle modalità, del termine e dell'autorità a cui rivolgere ricorso giurisdizionale. Risultando soccombente in entrambi i giudizi di merito, la società proponeva ricorso per Cassazione, **lamentando il difetto dei requisiti minimi di validità** del provvedimento oggetto di controversia.

Come noto, **l'art. 7 della legge 212/2000** (c.d. Statuto del contribuente) al comma 2 prevede che **gli atti dell'amministrazione finanziaria** e dei concessionari della riscossione **devono** tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Orbene, **gli Ermellini**, nell'accogliere il ricorso della società, **hanno affermato che l'accertamento del giudice del merito** - secondo cui all'omessa tempestiva impugnazione di detto provvedimento deve corrispondere la sanzione dell'inammissibilità - contraddice il principio in base al quale **la mancata indicazione nell'atto impositivo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso**, prevista dalla Legge n. 241/90, art. 3, comma 4, **non inficia la validità dell'atto**, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 212/200, art. 7, **ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta** (cfr *ex plurimis* Cass. n. 19675/2011; n. 19189/2006 e n. 3840/2004).

IL COMPENSO AL TECNICO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEVE ESSERE DETERMINATO IN BASE ALLE TARIFFE PROFESSIONALI, ERGO I NUOVI PARAMETRI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 18483 DEL 1 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile -, **sentenza n° 18483 del 1 settembre 2014**, ha statuito che **al tecnico nominato dal Presidente del Tribunale** per la redazione di una perizia di stima **spetta un compenso**

determinato sulla base delle tariffe professionali (*ergo*, i nuovi parametri).

La vicenda giudiziaria all'esame degli Ermellini aveva quale *petitum* le modalità per la determinazione del compenso spettante a un commercialista che, su incarico dell'Autorità Giudiziaria, aveva redatto una perizia di stima per un'azienda individuale.

In base alla tesi sostenuta dalla parte debitrice, il professionista, in quanto nominato dal Presidente del Tribunale, *ex art. 2343 c.c.*, aveva assolto un incarico di natura pubblicistica; pertanto, il suo compenso non poteva essere determinato sulla base delle tariffe professionali, dovendosi prendere come riferimento la normativa concernente gli ausiliari del giudice.

La Suprema Corte ha mantenuto fermo il *decisum* dei Giudici di Merito, favorevoli al professionista, richiamando la precedente sentenza n. 1952/1996, in quanto "la normativa, invocata dal ricorrente, di cui alla legge n. 319 del 1980 e successive modifiche, in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria, ha carattere di specialità e pertanto può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle norme di cui agli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942".

Concludendo, **i Giudici del Palazzaccio hanno (ri)confermato che**, ai fini della liquidazione del compenso del professionista nominato dal Presidente del Tribunale, **é corretto applicare la tariffa professionale** (nel caso di specie, quella introdotta dal D.P.R. n. 645 del 1994).

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.